



**COMUNE DI
ROSSANO VENETO**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA**

Indice

Titolo I - Polizia urbana

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1. Funzioni di polizia urbana
- Art. 2. Accertamento delle violazioni

Capo II - Spazi ed aree pubbliche

- Art. 3. Spazi ed aree pubbliche
- Art. 4. Atti vietati su suolo pubblico

Capo III - Nettezza e decoro degli spazi pubblici e di altre aree ed edifici

- Art. 5. Marciapiedi e portici
- Art. 6. Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 7. Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 8. Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
- Art. 9. Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 10. Sgombero neve
- Art. 11. Rami e siepi
- Art. 12. Pulizia fossati
- Art. 13. Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 14. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 15. Esposizione di panni e tappeti
- Art. 16. Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali
- Art. 17. Uso di macchinari o lavori rumorosi

Capo IV - Norme di tutela dell'ambiente urbano

- Art. 18. Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 19. Oggetti mobili
- Art. 20. Accensione di fuochi nel centro abitato
- Art. 21. Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 22. Sosta o fermata di veicoli a motore
- Art. 23. Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria commerciale
- Art. 24. Lotta alle zanzare

Capo V - Animali

- Art. 25. Animali di affezione
- Art. 26. Custodia e tutela degli animali
- Art. 27. Cani
- Art. 28. Colombi di città

Capo VI - Somministrazione e consumo di bevande

- Art. 29. Obblighi e divieti

Capo VII – Aree verdi attrezzate e parchi gioco

- Art. 30. Chiusura delle aree verdi attrezzate/parchi gioco nelle ore notturne
- Art. 31. Utilizzo delle attrezzature
- Art. 32. Quietè e decoro pubblico all'interno delle aree verdi attrezzate e parchi gioco
- Art. 33. Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi

Capo VIII – Patrocinio del comune – contrassegni

- Art. 34. Definizione di patrocinio
- Art. 35. Soggetti beneficiari
- Art. 36. Casi eccezionali

- Art. 37. Concessione del patrocinio
- Art. 38. Criteri per la concessione
- Art. 39. Utilizzo dello stemma comunale
- Art. 40. Modalità di presentazione delle domande
- Art. 41. Uso improprio o non autorizzato

Capo IX - Varie

- Art. 42. Disciplina della mendicita' nel territorio comunale
- Art. 43. Mestieri girovaghi
- Art. 44. Divieto di campeggio libero
- Art. 45. Disciplina antibullismo

Titolo II – Polizia rurale

Capo I - Generalità

- Art. 46. Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 47. Servizio di polizia rurale
- Art. 48. Ordinanze

Capo II - Pascolo – Caccia – Pesca

- Art. 49. Pascolo degli animali
- Art. 50. Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 51. Esercizio di caccia e pesca

Capo III - Case coloniche

- Art. 52. Aspetti urbanistici costruzioni rurali
- Art. 53. Recinzioni
- Art. 54. Igiene negli insediamenti rurali
- Art. 55. Prevenzione incendi
- Art. 56. Depositi di esplosivi e infiammabili

Capo IV - Gestione delle acque piovane ed irrigue

- Art. 57. Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini
- Art. 58. Il libero deflusso delle acque
- Art. 59. Distanze per fossi e canali
- Art. 60. Tombinature, tombature e trasposizione di fossi e canali
- Art. 61. Prelievo di acque correnti e da pozzi
- Art. 62. Irrigazione
- Art. 63. Viabilità rurale e aratura dei terreni

Capo V - Distanze di alberi – radici e rami protesi

- Art. 64. Distanze degli alberi e delle siepi
- Art. 65. Rami protesi e radici su strade e canali di scolo o irrigazione delle acque piovane posti a confine di proprietà

Capo VI - Igiene e profilassi negli allevamenti

- Art. 66. Stalle, concimaie e riutilizzo delle deiezioni
- Art. 67. Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
- Art. 68. Lotta alle malattie infettive negli allevamenti
- Art. 69. Smaltimento delle carcasse di animali o di loro parti

Capo VII - Detenzione di animali

- Art. 70. Animali da reddito in allevamento a carattere familiare
- Art. 71. Animali ad uso amatoriale e da cortile

Capo VIII - Malattie delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura

Art. 72. Difesa contro le malattie delle piante – denuncia obbligatoria

Art. 73. Vendita ambulante di piante e sementi

Art. 74. Uso di presidi sanitari

Capo IX - Rispetto dell'ambiente, della sicurezza e della tranquillità altrui

Art. 75. Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione

Titolo III – Sanzioni amministrative

Art. 76. Sanzioni amministrative

Art. 77. Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 78. Omessa ottemperanza di provvedimenti

Art. 79. Sequestro e custodia di beni

Art. 80. Sospensione delle autorizzazioni

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 81. Entrata in vigore del regolamento

TITOLO 1 – POLIZIA URBANA

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di Polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Art. 2 - Accertamento delle violazioni

1. Il controllo sull'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di qualsiasi Forza di Polizia presente nel territorio, ognuno per le proprie specifiche competenze.

Capo II - Spazi ed aree pubbliche

Art. 3 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita a tutta la collettività la libera fruibilità degli spazi pubblici.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata nel comma precedente.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 4 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) calpestare le aiuole fiorite e piantumare abusivamente le aree verdi;
 - c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare cose mobili ed immobili. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili, nonché lo scoppio di petardi. Tale scoppio è ammesso solo per lo stretto tempo necessario a festeggiare la festività ricadente nella notte tra il 31 Dicembre ed il 1 di Gennaio, e senza che con esso si abbia a ledere la salute e la proprietà altrui;
 - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sulle panchine, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito o autorizzato;
 - i) sputare nonché soddisfare bisogni corporali;
 - l) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale;
 - m) imbrattare o danneggiare strade, suolo pubblico, monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non, dalla pubblica via, e parimenti di edifici privati;
 - n) arrampicarsi, se non a ciò espressamente autorizzati, su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - o) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Capo III - Nettezza e decoro degli spazi pubblici e di altre aree ed edifici

Art. 5 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Non si possono percorrere i portici mediante veicoli, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari, i concessionari o amministratori di edifici:

a) sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne;

b) devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni e rivestimenti, al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;

c) sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici;

d) devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, anche in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;

e) devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad altri enti pubblici e/o a imprese designate dal Comune e/o da altri enti pubblici per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. I proprietari, i locatari, i concessionari o amministratori di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri.

2. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, a norma di legge.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi ove necessario.

Art. 8 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere o dimensione, salvi i casi di autorizzazione temporanea. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre sette giorni.

2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare i muri degli edifici stessi.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le disposizioni vigenti.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi altrui o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, ove esistenti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogniqualvolta si crei una situazione di potenziale pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o dei locatari.
2. Si possono tollerare limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70 al di sopra del marciapiede, e ai m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli agenti di Polizia Locale. I rami e, comunque, i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1, secondo le norme in vigore.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità e di efficienza: le condotte in cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.
2. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.
3. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
4. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a conferire nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre ed oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 16 - Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali

1. Nelle abitazioni e, in genere, in tutti i locali privati o nelle aree pubbliche, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi ed impianti per uso domestico come antifurto, aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, impianti stereo o

home theatre, specie in orari serali/notturni, dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente, deve essere fatto in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al vicinato.

2. Tali limiti potranno essere superati con apposita autorizzazione del Comune in occasione di sagre, feste patronali, feste rionali o manifestazioni sportive, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 17 - Uso di macchinari e lavori rumorosi

1. L'uso di macchinari nelle abitazioni private o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

2. All'interno dei centri abitati, l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere quali trapani, demolitori, martelli pneumatici, tagliapiastrelle, mole, flessibili ed attrezzature comprese quelle per l'hobbistica quali rasaerba, rasasiepi e motoseghe per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito:

- nei giorni feriali :dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00

- nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00

3. Eventuali richieste di deroga devono essere depositate presso il Comune con precise e circostanziate motivazioni. Il Comune si pronuncerà sulle richieste nel termine di 10 giorni dal deposito.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Capo IV - Norme di tutela dell'ambiente urbano

Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, i pozzi e le cisterne devono essere muniti di sportello chiuso prima e dopo l'utilizzo; durante l'utilizzo devono essere assicurate le necessarie misure di sicurezza e protezione. Le vasche devono essere sempre munite di parapetti.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 19 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e, comunque, impedendo che il liquido cada al suolo.

3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Accensioni di fuochi nel centro abitato

1. E' assolutamente vietato accendere fuochi all'interno del centro abitato.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche è consentito solo previa autorizzazione comunale

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 22 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e quando il conducente abbandoni l'abitacolo, per cause indipendenti dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2. La violazione sopra indicata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 23 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria commerciale

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.

2. Sono vietati, altresì, la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.

3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam", fatta esclusione per l'area di mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti, previo nulla osta del Comando di Polizia Locale.

4. E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previo nulla osta del Comando di Polizia Locale.

5. E' comunque vietata la pubblicità nella cassetta delle lettere, quando l'avente diritto abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di rifiutare la pubblicità stessa.

6. E' vietato il deposito di materiale pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente dedicati.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

Art. 24 - Lotta alle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare del genere Anopheles, Culex Pipiens, Culex Molestus e Aedes Albopictus, durante tutto il periodo dell'anno ma, in particolare, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:

a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;

b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;

c) svuotare giornalmente i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici ed annaffiatori, o lavarli o Capovolgerli;

d) coprire con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere) i contenitori di acqua inamovibili, quali vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti;

e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori;

f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;

2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi o accudisca animali, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.

3. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
4. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica, non favoriscano il ristagno dell'acqua.
5. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee.
6. Coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti sopra riportati, dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua, e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo averli svuotati dal contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni.
7. Coloro che gestiscono attività quali rottamazione di auto e vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate dallo svolgimento di dette attività e produrre la relativa documentazione.
8. Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.
9. Qualora, nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre", si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate. Qualora ne ravvisi la necessità, in caso di inottemperanza o per ragioni di sanità pubblica, il Comune può intervenire direttamente, con successivo diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha la disponibilità dell'area.
10. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, ove necessario.

Capo V - ANIMALI

Art. 25 - Animali di affezione

1. I proprietari o i possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 26 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi e le strade o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2. I proprietari, possessori o conduttori di animali da affezione, ad eccezione dei felini, devono essere dotati, quando conducono gli stessi in aree e/o luoghi aperti al pubblico, di specifica copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione ai commi successivi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 27 - Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
 - qualora in possesso di animale dal peso superiore a 10 kg, portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;
 - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.
6. La violazione della prescrizione di cui al comma 3, ultimo punto, comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare e, nei casi gravi, anche il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 28 - Colombi di città

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, siano essi ubicati nei centri abitati o nelle aree rurali, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte ed abbaini potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Capo VI - Somministrazione e consumo di bevande

Art. 29 – Obblighi e divieti

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di pubblici esercizi e alle persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale, o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato, di clienti con oggetti di vetro o di ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze), al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come "armi improprie" da parte di persone in stato di alterazione alcoolica.

2. Gli esercenti dovranno esporre in luogo ben visibile all'interno dei loro locali un cartello riportante il divieto di somministrare bevande alcoliche a minori di 18 anni o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Capo VII – Aree verdi attrezzate e parchi gioco

Art. 30 – Chiusura delle aree verdi attrezzate/parchi gioco nelle ore notturne

1. Al fine di evitare la frequenza nei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, di malintenzionati, nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi solo nelle fasce orarie stabilite dalla Giunta.
2. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.
3. Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 31 – Utilizzo delle attrezzature

1. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.
2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 32 – Quietudine e decoro pubblico all'interno delle aree verdi attrezzate e parchi gioco

1. All'interno delle aree verdi attrezzate e parchi gioco è vietato:
 - disturbare e produrre rumori molesti;
 - sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
 - danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;
 - cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
 - attraversare e calpestare le aiuole;
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo del risarcimento dei danni procurati all'Amministrazione comunale.

Art. 33 – Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi

1. Nelle aree verdi attrezzate e nei parchi-gioco possono accedere esclusivamente cani:
 - a guinzaglio fisso;
 - dotati di museruola;
 - i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.
2. Le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Capo VIII – Patrocinio del Comune – Contrassegni

Art. 34 - Definizione di patrocinio

1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, senza fine di lucro, realizzate sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità in ambito

culturale, socio-sanitario, artistico, scientifico, sportivo, ambientale, turistico, di valorizzazione territoriale e di tutela dei beni culturali e delle tradizioni locali.

2. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 35 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari del patrocinio:

a) soggetti pubblici: Comuni, Scuole, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;

b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento un mero fine di lucro.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

3. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare in tutte le attività di comunicazione successive al patrocinio stesso.

4. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni non coincidenti con le finalità del Comune.

Art. 36 - Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente Art. 34, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che devono essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione della Città in modo rilevante ed incisivo.

Art. 37 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'Art. 34 qualora questi abbiano un valore pubblico.

2. Il Sindaco, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.

3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Rossano Veneto".

4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare, con atto autonomo e separato, il proprio contributo economico ed organizzativo.

6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli già eventualmente previsti in base a leggi, regolamenti e altre disposizioni dell'amministrazione comunale che i beneficiari sono tenuti, in ogni caso, a corrispondere.

7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.

8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Rossano Veneto, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

9. Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del l'Amministrazione.

Art. 38 - Criteri per la concessione

1. La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
- b) il carattere locale, nazionale o internazionale;
- c) legame con le tradizioni locali;
- d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
- e) collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche.

Art. 39 - Utilizzo dello stemma comunale

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Rossano Veneto negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi, inerenti l'iniziativa patrocinata, con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

3. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

4. Lo stemma comunale dovrà essere riprodotto nel rispetto delle regole grafiche stabilite dalla Giunta Comunale.

5. L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuta l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 40 - Modalità di presentazione delle domande

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni prima della data di svolgimento.

2. La domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

3. Il Responsabile della Segreteria del Sindaco predisponde l'istruttoria.

4. Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio è emesso dal Sindaco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e precisa i limiti entro cui può essere esercitato il patrocinio stesso.

5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può prevedere la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Rossano Veneto.

Art. 41 – Uso improprio o non autorizzato

1. È vietato l'utilizzo del patrocinio o dello stemma comunale in difformità alle previsioni del presente regolamento o del provvedimento comunale che ha concesso l'utilizzo stesso.

2. È vietato l'utilizzo del patrocinio o dello stemma comunale in assenza di provvedimento autorizzatorio.

3. Salvo il diritto del Comune di Rossano Veneto di agire a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e ferme le sanzioni previste dal vigente ordinamento penale, l'utilizzo del patrocinio o dello stemma comunale in assenza di autorizzazione comunale od in difformità alla stessa sono soggetti a sanzione amministrativa, ai sensi del presente regolamento.

Capo IX - Varie

Art. 42 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale.
3. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.
4. È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali.
5. L'accattonaggio è vietato davanti agli ingressi degli esercizi pubblici e lo stesso non deve intralciare l'accesso alle abitazioni o causare disturbo ai passanti.
6. La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta l'obbligo di cessare l'attività e, in caso di recidiva, l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Art. 43 – Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi sono consentiti previo ottenimento di apposita autorizzazione comunale.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 44 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree predette.
2. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree sopra indicate e, comunque, in caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero disposti dall'Autorità competente con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottempererà a quanto sopra indicato soggiace a sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 45 – Disciplina antibullismo

1. E' vietato, all'interno degli Istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione comunale, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini.
2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi in parola dovrà essere concordato con la direzione dell'Istituto comprensivo al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
3. Le violazioni al presente articolo comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.

5. In caso di violazione da parte di soggetto che non ha compiuto i diciotto anni, la sanzione sarà formalmente contestata all'esercente la responsabilità genitoriale o ad altro soggetto previsto dalla legge.

TITOLO II -POLIZIA RURALE

Capo I - Generalità

Art. 46- Oggetto del servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.
2. Per tale applicazione il Comune, in base agli ambiti di competenza, potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti.

Art. 47 - Servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale è curato dal personale di Polizia Locale. Rimane ferma la competenza di altri enti ed organi amministrativi, anche comunali, nei limiti previsti dalla legge.
2. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.
3. Il Servizio di Polizia Locale nella fase istruttoria potrà avvalersi della consulenza, per ambiti di competenza, di Istituzioni ed Enti Pubblici e di Privati esterni, al fine di verificare se la violazione è di tipo amministrativo, amministrativo/penale, accertare se deve essere emessa Ordinanza e quantificare la Sanzione Amministrativa.
4. Qualora sia ravvisata la necessità di emissione di un'ordinanza, il Responsabile del servizio predispose il testo del provvedimento da emettere.

Art. 48 – Ordinanze.

1. Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, ha la facoltà di emettere ordinanze in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché in materia di sicurezza, ordine pubblico ed emergenze connesse con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico. Per quanto attiene alle altre materie contemplate nel presente Regolamento, spetta ai Dirigenti e Responsabili dei singoli servizi l'adozione di provvedimenti ordinatori, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.

Capo II - Pascolo - caccia - pesca

Art. 49 - Pascolo degli animali

1. Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, tale da impedire che, con lo sbandamento, si arrechino danni ai fondi finitimi, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.
2. Nel transitare sulle strade la mandria o il gregge non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.
3. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
4. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 50 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la

preventiva autorizzazione del Comune fermo restando il potere dell'Amministrazione di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

Art. 51 - Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale è disciplinato dalle leggi statali, regionali, nonché dalle disposizioni provinciali vigenti.

2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

3. Alla Amministrazione Comunale non spettano compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca. In ogni caso qualora gli Agenti di Polizia Locale o i Responsabili del Servizio comunale competente in materia ravvisino qualche violazione, si procederà alla redazione di un verbale provvisorio di accertamento da trasmettere agli enti competenti.

Capo III - Case coloniche

Art. 52 - Aspetti urbanistici costruzioni rurali

1. La costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali, annessi rustici, impianti di depurazione, vasche di stoccaggio liquami e concimaie, è subordinata al rilascio di titolo abilitativo in conformità alla vigente normativa edilizio-urbanistica.

Le case rurali sono soggette alle norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

2. La costruzione di ricoveri per animali è soggetta a provvedimento autorizzativo del Comune che lo rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

3. In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, i servizi preposti eseguiranno gli accertamenti del caso con redazione di adeguati verbali. Il Responsabile del servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e sulla base delle disposizioni vigenti procederà all'emissione di apposita Ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi del D.P.R. 380/2001, provvedendo anche all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, salva la possibilità di richiesta di sanatoria e salvo quanto previsto per le aree soggette a vincolo di inedificabilità o vincolo di tutela.

Art. 53 – Recinzioni

1. Per la recinzione di aree agricole con o senza infrastrutture presenti, è necessaria la preventiva SCIA, in conformità alle disposizioni del PRG.

2. In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, i servizi preposti eseguiranno gli accertamenti del caso con redazione di adeguati verbali. Il Responsabile del servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e sulla base delle disposizioni vigenti, procederà all'emissione di apposita Ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi del D.P.R. 380/2001, provvedendo anche all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, salva la possibilità di richiesta di sanatoria e salvo quanto previsto per le aree soggette a vincolo di inedificabilità o vincolo di tutela.

Art. 54 - Igiene negli insediamenti rurali

1. Gli insediamenti rurali devono essere tenuti in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

3. Il perpetrarsi delle situazioni per la quale è stata irrogata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti, l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

4. Prima di procedere all'esecuzione in danno, l'Amministrazione, con apposita ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 10 ai 60 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

5. Gli insediamenti rurali sono soggetti, in particolare, al rispetto delle seguenti norme igienico sanitarie:

a) Gli abitanti in zone rurali possono praticare l'autotrattamento della frazione organica umida e verde dei rifiuti urbani domestici (compostaggio domestico).

Il compostaggio deve essere effettuato attraverso tecniche di accumulo atte alla formazione di compost o ammendante organico, evitando il più possibile la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti molesti e la perdita superficiale e sotterranea di liquidi. Nel compostaggio si deve altresì tener conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano arrecare danno all'ambiente e/o creare pericolo di ordine igienico sanitario.

b) Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque bianche e nere prodotte devono essere gestite separatamente e convogliate in vasca Imhoff con successiva dispersione nel suolo tramite sub - irrigazione, attenendosi comunque al vigente Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione e alla normativa in materia di tutela delle acque da inquinamento, essendo il territorio comunale di Rossano Veneto ricadente nell'ambito del Bacino Scolante della Laguna Veneta.

E' assolutamente vietato lo smaltimento delle acque bianche e nere, anche se parzialmente depurate, in modi diversi da quelli suddetti e previsti dalle disposizioni vigenti.

In caso di violazione al presente capoverso, dopo aver verificato che la violazione non sia oggetto di procedura penale e che non siano stati provocati danni ambientali, si procederà all'emissione di ordinanza con applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

c) Per i rifiuti speciali quali i contenitori vuoti di anticrittogamici, antiparassitari e diserbanti, si dovrà provvedere in proprio al loro smaltimento attraverso servizi pubblici o privati, all'uopo autorizzati.

6. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e, del caso, l'applicazione di sanzione ripristinatoria.

Art. 55 - Prevenzione incendi

1. Gli insediamenti rurali devono essere costruiti in muratura, con esclusione di tetti in paglia, legno o altro materiale infiammabile.

2. I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente PRG.

3. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

4. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 56 - Depositi di esplosivi e infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalle vigenti disposizioni di legge, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti.

3. Dovendosi costruire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive e infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

4. I depositi di:

- paglia e legna con giacenza superiore a 500 q.li,

- carburante con giacenza superiore a 0,5 mc.,

sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi e alla messa in atto delle misure preventive previste dalla legge.

5. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. I fatti saranno segnalati all'autorità giudiziaria.

Capo IV – Gestione delle acque piovane ed irrigue

Art. 57 – Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini

1. I fabbricati devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua (previa autorizzazione idraulica dell'Ente competente) o comunque nel suolo privato tramite apposite condotte per sole acque meteoriche, in modo da evitare dispersioni nei fondi attigui e/o nelle proprietà demaniali.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera. La raccolta non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; i relativi manufatti dovranno essere realizzati secondo le norme vigenti in materia edilizia.

3. L'eventuale immissione delle acque piovane nella rete fognaria comunale potrà avvenire solamente previa acquisizione di idonea autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente preposto.

4. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati ed impermeabilizzate, purché le stesse non siano imbrattate con materiali organici o prodotti inquinanti.

5. Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico (deiezioni liquide e solide, lettiere in paddock di stalle esterne e maneggi, foraggi depositati nei silos orizzontali) e/o di sostanze inquinanti (acqua di lavaggio dei carribotte o delle attrezzature per i trattamenti antiparassitari), devono essere dotate di tombini di scolo o di una pendenza tali da scaricare i fluidi, in caso di precipitazioni e/o lavaggio dei macchinari, in vasche di raccolta e stoccaggio in attesa dello smaltimento.

6. Il responsabile del servizio competente in materia, può emettere ordinanza con interventi per lo smaltimento delle acque piovane.

7. Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una ordinanza di interventi di messa a norma.

8. Per eventuali procedure amministrative è necessaria una istruttoria condotta dai Responsabili del Servizio che dovranno verificare se il proprietario, in materia igienico-sanitaria, ha rispettato le prescrizioni del presente regolamento, del PRG, del regolamento di igiene e del regolamento di fognatura vigente. In caso di violazione si dovrà emettere ordinanza e fino a sua ottemperanza non potrà essere rilasciata l'abitabilità o l'agibilità o la stessa potrà essere revocata nel caso sia già stata rilasciata con atto formale o per silenzio assenso.

9. Per le situazioni esistenti allo stato di approvazione del presente regolamento e che contrastano con esso, potrà essere emessa apposita ordinanza, anche in riferimento alle norme di cui al regolamento di fognatura e alle altre disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità e tempi di adeguamento.

10. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 58 Il libero deflusso delle acque

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere.
2. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.
3. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. Per quelle esistenti è necessario verificare se ne conviene la manutenzione o se l'espianto e il successivo reimpianto, a distanza idonea, sia economicamente più conveniente.
4. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia, nonché garantita la continuità idraulica del fosso o canale esistente.
5. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l'incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il responsabile del servizio competente in materia deve ordinarne il ripristino agli stessi soggetti; i fossi sezionati devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
6. Così pure i terreni seminativi nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.
7. I fossi delle strade vicinali e rurali devono essere interessati da interventi di manutenzione a cura e spese dei frontisti, dei membri di consorzi e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogniqualvolta sia ritenuto necessario.
8. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o chi per esso, nel termine prescritto, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
9. E' vietato inoltre eseguire qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.
10. Per la cura e manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dal Regolamento del Consorzio stesso.
11. Per le procedure amministrative, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica. Per violazioni di competenza del Comune, il responsabile del servizio competente emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, il Comune potrà procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario.
Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo, il Responsabile del Servizio preposto emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 59 – Distanze per fossi e canali.

1. Per lo scavo di fossi o canali privati, si deve osservare una distanza dal confine (privato o pubblico che sia) uguale alla maggiore fra la profondità del fosso stesso o la larghezza del fosso in sommità.
2. I lavori potranno essere realizzati dopo l'acquisizione del necessario titolo abilitativo.
3. Qualora esista un consenso scritto dei confinanti (solo nel caso di proprietà private) potrà essere realizzato il fosso o canale fra i due confini.

4. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto di inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
5. Sono fatte salve comunque le distanze minime ed inderogabili previste dal Codice Civile o quelle previste dal regolamento del Consorzio di bonifica competente per territorio.
6. Qualora si rilevi, anche in base a denuncia scritta, violazione a quanto sopra, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica.
7. Per violazioni di competenza del Comune, il Responsabile del servizio competente in materia emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'ordinanza.
8. Per violazioni al Codice Civile si rimanda allo stesso, salve le procedure di contestazione presso le autorità competenti in materia di contenzioso civilistico. Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo o con altra norma vigente, il Responsabile del Servizio emetterà apposita ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia.
9. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 60 - Tombinature, tombature e trasposizione di fossi e canali.

1. Per tombinatura si intende la chiusura di fossati (o tratti di fossati) mantenendo inalterata la funzionalità idraulica mediante l'apposizione di tubature.
2. Per eseguire le tombinature su canali privati, dovrà essere acquisito idoneo titolo edilizio.
3. Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate con tubi avente il diametro minimo di 80 cm., esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml. 6 (sei).
4. Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm.
5. Per quanto riguarda i canali consortili, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate anche dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.
6. Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio.
7. Per tombatura si intende la chiusura totale del fosso con conseguente perdita di funzionalità idraulica. Per trasposizione si intende lo spostamento del fossato mantenendo la funzionalità idraulica a favore del territorio servito.
8. Sia nel caso di tombatura che di trasposizione di fossi o canali a cielo aperto è necessario acquisire, da parte di privati, idoneo titolo edilizio.
9. Qualora si accerti o si rilevi violazione, in base a denuncia scritta, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica.
10. Per violazioni di competenza del Comune, il responsabile del servizio competente in materia emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, il Comune può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'ordinanza.
11. In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, i servizi preposti eseguiranno gli accertamenti del caso con redazione di adeguati verbali. Il Responsabile del servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e sulla base del PRG, procederà all'emissione di apposita Ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, provvedendo anche all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, salva la possibilità di richiesta di sanatoria e quanto previsto per le aree soggette a vincolo di inedificabilità o vincolo di tutela.
12. Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente regolamento, si emetterà apposita Ordinanza, anche in

riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità e tempi di adeguamento.

13 Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 61 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato ed è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. I prelievi di acque correnti per qualsiasi uso devono essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di legge.

3. L'utilizzo di pozzi con prelievo di acque sotterranee è regolato dalle vigenti disposizioni legislative statali e regionali.

4. Le fontane a getto continuo, da pozzi salienti, dovranno essere munite di idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera.

5. Nei periodi in cui l'acqua non è utilizzata, l'erogazione deve essere preclusa.

6. Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli) sono concessi soltanto in presenza di un riciclo artificiale della medesima acqua.

7. Qualora si accerti o si rilevi violazione, in base a denuncia scritta, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune, al Consorzio di Bonifica o alla Regione Veneto tramite il Genio Civile.

8. Per violazioni di competenza del Comune, il responsabile del servizio competente in materia emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, il Comune può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'ordinanza.

9. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 62 - Irrigazione

1. Per avere l'irrigazione nelle aree in cui esiste tale servizio, il cittadino dovrà rivolgersi al Consorzio di Bonifica procedendo secondo l'iter previsto dal regolamento del Consorzio medesimo.

2. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche o private.

3. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non provocare danni diretti o indiretti a persone e a cose pubbliche e private. E' fatto obbligo al conduttore del fondo di procedere alla regolazione del flusso delle acque in modo che non cadano sulla sede stradale e sue pertinenze, evitando qualunque danno al corso stradale o pericolo per la circolazione.

4. Le irrigazioni per scorrimento devono essere effettuate in modo tale che l'acqua non invada fondi altrui, strade di qualsiasi tipo e capezzagne interpoderali.

5. Spetta al Consorzio di bonifica, competente per territorio, stabilire tempi, quantità, modalità e quant'altro inerente la concessione di acqua per irrigazione.

6. Per le procedure amministrative, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica competente per territorio o all'Ufficio Regionale del Genio Civile. Per violazioni di competenza del Comune, il Responsabile del servizio competente in materia emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno e all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'ordinanza.

7. Restano fatte salve le sanzioni amministrative previste dal regolamento per l'irrigazione del Consorzio di Bonifica e quelle previste dal Genio Civile.

8. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 63 - Viabilità rurale e aratura dei terreni

1. Lungo le strade vicinali, il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.

2. E' fatto divieto di alterazione o chiusura delle strade vicinali anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà.

3. Sia per le strade vicinali che interpoderali è fatto obbligo ai frontisti di:

- tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione;

- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

- non interrompere i tracciati stradali interpoderali riportati negli strumenti di pianificazione urbanistica e destinati a futura realizzazione di connessioni pedonali e ciclabili.

4. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità, evitando danni alle strade, alle siepi e ai fossi, nonché alle banchine di deflusso delle acque piovane e ai canali di scolo delle acque qualora presenti.

5. Chiunque imbratti la sede stradale durante l'aratura, dovrà provvedere alla successiva, immediata e senza ritardo, adeguata pulizia, posizionando, nel caso, idonea segnaletica stradale atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso si verificino danni a cose e persone in conseguenza di una inadeguata rimozione e pulizia, il trasportatore sarà ritenuto responsabile per eventuali cause promosse civilmente.

6. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm. dal ciglio stradale o dal margine del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Detta distanza, in caso di scarsa visibilità, dovrà variare in più fino a garantire una perfetta visibilità e sicurezza per la circolazione.

7. Per quanto concerne la distanza dell'aratura da canali di bonifica, questa deve essere superiore a 200 cm, per cui deve essere lasciata libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione.

8. Resta inteso che dovranno essere comunque mantenute pulite e sfalciate le aree non soggette ad aratura. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e all'esecutore materiale della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

9. Sono fatti salvi il rispetto delle norme contenute in altra normativa nazionale (Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione) o regionale o provinciale, sempre in materia di tutela della viabilità.

10. Relativamente alle procedure amministrative e alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale e/o i Responsabili dei Servizi comunali competenti provvederanno:

- per violazioni penalmente rilevanti, alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;

- per violazioni di competenza di altri enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;

- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore.

11. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi, addebitando i costi dell'intervento all'interessato.

12. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CAPO V - Distanze di alberi - radici e rami protesi

Art. 64 – Distanze degli alberi e delle siepi.

1. Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o piantumate) da confini di terzi o servitù sono stabilite dal Codice Civile e prevedono:

- tre metri per gli alberi ad alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili) - un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (alberi il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami);

- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo.

- la distanza dovrà essere però di un metro qualora le siepi siano di faggio, carpino, ontano, di castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

2. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

3. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro di recinzione divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

4. Per gli alberi che nascono spontanei o si piantano a ridosso di strade, si dovrà osservare quanto previsto dal Codice della Strada.

5. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.

6. L'Amministrazione può essere chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione in materia di cui sopra.

7. Per violazioni accertate dalla Amministrazione Comunale e di competenza di altri Enti, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

8. In caso di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria.

9. Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente atto o altra normativa vigente, il Responsabile del servizio competente emetterà apposita ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità e tempi di adeguamento.

10. Trascorso il termine stabilito dall'Ordinanza e se verrà accertato che il proprietario non avrà adempiuto, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese saranno poste a carico degli inadempienti, salvo l'accertamento delle relative contravvenzioni punibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 65 – Rami protesi e radici su strade e canali di scolo o irrigazione delle acque piovane posti a confine di proprietà – Aratura dei terreni

1. I proprietari di piante e di siepi a confine, hanno l'obbligo di curarle e mantenerle in modo da non restringere e danneggiare la strada e/o le proprietà di terzi; devono altresì togliere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendone la visuale.

2. L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

3. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie o erbacce di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale (o sul marciapiede) o su proprietà terze, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
4. I proprietari di alberi e siepi a confine di canali devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.
5. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, i rami e le ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.
6. Il Responsabile del Servizio competente potrà emettere apposita Ordinanza per stabilire il termine entro cui il cittadino dovrà provvedere alla rimozione e/o ripristino.
7. Trascorso il termine stabilito dall'Ordinanza e se verrà accertato che il proprietario non avrà adempiuto, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese saranno poste a carico degli inadempienti, salvo l'accertamento delle relative contravvenzioni punibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. I frontisti delle strade pubbliche comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private non possono arare i loro fondi fino al ciglio delle strade e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
9. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 ml dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali ed il danneggiamento delle strade; nel caso di canali di bonifica, la distanza predetta deve essere pari o superiore a 2 ml.
10. L'Amministrazione può essere chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione nelle materie di cui sopra.
11. Per violazioni accertate dalla Amministrazione Comunale e di competenza di altri Enti gli atti verranno trasmessi agli stessi.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CAPO VI - Igiene e profilassi negli allevamenti

Art. 66 – Stalle, concimaie e riutilizzo delle deiezioni

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate. Le stalle devono essere sottoposte all'occorrenza a trattamenti di derattizzazione e moschicida. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
2. E' vietato tenere il pollame nelle stalle.
3. Le stalle con due o più bovini ed equini adulti od altri animali, ossia con più di 12 quintali di peso vivo mediamente allevato, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.
4. A seconda della tipologia, della dimensione e del tipo di gestione della stalla, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia, con platea impermeabile, per il contenimento del letame o di vasche per lo stoccaggio dei liquami come previsto dalla normativa vigente.
5. In particolare si precisa che la costruzione delle stalle e concimaie deve rispettare le distanze minime previste dal PRG.
6. I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti nel PRG sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale, compresi i recepimenti delle Normative Comunitarie.
7. In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:
 - rumori non fissi e riproducibili;
 - odori ed emissioni odorogene moleste;
 - contenimento della proliferazione di insetti molesti.
8. La tipologia, le dimensioni e le distanze da adottare per le vasche di stoccaggio, sono previste sia dal PRG sia dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

9. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e, del caso, ripristinatoria.

Art. 67 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Gli imprenditori agricoli che effettuano attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche devono attenersi alle seguenti disposizioni, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria e, del caso, ripristinatoria.

Paragrafo 1 - Limiti di applicazione

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Paragrafo 2 - Individuazione ambito zonale per il territorio comunale

1. Ai fini del presente articolo, si fa riferimento alla cartografia di PRG.

Paragrafo 3 - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

3.1 Modalità generali

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola.

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

3.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio Comunale di Rossano Veneto è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 3.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni

ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici;
- c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati, dei fanghi, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

a) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;

b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;

c) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;

d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:

- 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata;

- 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

3. Il Comune prende atto della facoltà della Giunta regionale di definire, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali ed anche in base all'indirizzo dell'Autorità di bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle sopra previste, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture. In conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del DM 25/2/2016, deve essere rispettato un periodo di divieto continuativo all'utilizzazione agronomica di liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue, di almeno 60 giorni (dal 1 dicembre al 31 gennaio).

4. Nel rispetto di quanto già previsto al comma 3, la sospensione del divieto di distribuzione è comunque ammessa sulla base della sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi:

a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;

b) i dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino meteo dedicato, che ARPAV divulgherà giornalmente sul proprio sito Internet indicando la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e indicando la possibilità di spandimento in campo.

5. Il Comune prende atto che la Regione provvederà ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, in merito alle sospensioni del divieto, di cui al comma 4.

6. Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.

| Tipologia di materiale | Giorni di divieto | Periodo di divieto di spandimento |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) | 120 gg | 1° novembre – fine febbraio |

| | | |
|--|--------|-----------------------------|
| Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) – in presenza di presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata. | 90 gg | 1° novembre – 31 gennaio |
| Letami e assimilati (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) | 90 gg | 1° novembre – 31 gennaio |
| Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) * | 30 gg | 15 dicembre – 15 gennaio |
| Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) – | 120 gg | 1° novembre – fine febbraio |
| Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –** | 90 gg | 1° novembre – 31 gennaio |
| Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) | 30 gg | 15 dicembre – 15 gennaio |

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

Paragrafo 4 - Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale e regionale.

Paragrafo 5 - Limiti di spargimento degli affluenti di allevamento e delle acque reflue e dei concimi minerali

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per le altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione, altresì, le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta;
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) sui terreni gelati, innevati e terreni saturi di acqua;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.

2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato entro 5 mt. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi.

3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) per una fascia di almeno 100 mt. dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale, per una fascia di 20 mt. dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 mt. dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- c) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- d) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- e) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- f) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.

5. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro 10 mt. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.

6. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi.

Paragrafo 6 - Accumulo Temporaneo

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 metri dalle abitazioni sparse;
- c) 100 metri dal limite dei centri abitati;
- d) 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 metri dai corpi idrici;
- f) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.

3. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedire rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq., in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Paragrafo 7 - Zona di tutela e di rispetto

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, sono individuate le aree di rispetto seguenti:

- Pozzo S. Lorenzo – Via S. Paolo
- Pozzo Centro Capoluogo – Piazza Duomo
- Pozzo Patronato Parrocchiale – Piazza Duomo

2. Nella zona di rispetto è vietato lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. La zona di rispetto ha una estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Paragrafo 8 - Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo adeguata documentazione di trasporto.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Art. 68 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

1. I titolari di allevamenti nei quali si siano verificati attacchi di malattie infettive o diffuse (o ne siano stati accertati i sintomi iniziali), devono farne comunicazione all'Autorità competente.

2. Qualora la denuncia sia pervenuta alla Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. - Servizi Veterinari che gestirà il caso. L'Amministrazione Comunale sarà interessata solo su richiesta dell'Autorità Sanitaria.

3. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.

4. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 69 – Smaltimento delle carcasse di animali o di loro parti.

1. Al fine di preservare il suolo e l'ambiente dalle forme di inquinamento derivanti dallo smaltimento irrazionale delle carcasse animali, o loro parti, ed allo scopo di tutelare lo stato igienico sanitario degli allevamenti, dovranno essere seguite le seguenti disposizioni:

a) In caso di malattia o morte degli animali è obbligatoria la denuncia al Servizio Veterinario;

b) Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di polizia veterinaria, è vietato distruggere, bruciare, interrare, trasformare, trasferire le spoglie degli animali, ovvero abbandonare arbitrariamente le carcasse sul territorio.

c) L'interramento è vietato e può essere concesso nei terreni di proprietà solo per cani e gatti o altri animali di piccola taglia allevati non a scopo professionale.

d) Per lo smaltimento degli animali morti valgono comunque le disposizioni legislative vigenti.

2. Qualunque modalità di eliminazione diversa dalla raccolta organizzata è permessa solo se concordata con il personale dei Servizi Veterinari dell'A.S.L. competente.

3. Per eventuali violazioni riguardanti l'interramento di animali morti, su richiesta dell'Autorità Sanitaria e con Ordinanza comunale, può essere richiesto il dissotterramento e l'incenerimento da parte di Ditte specializzate, con spese a carico dei proprietari.

4. In particolare nel caso di morte degli animali si deve procedere secondo le indicazioni che seguono:

A) Mortalità occasionale ed imprevista di animali di grossa e media taglia (bovini, equini, suini, ovini e caprini):

- comunicazione immediata dell'allevatore o detentore degli animali al servizio veterinario per il sopralluogo ed il rilascio del certificato accompagnatorio;
 - ritiro della carcassa ed invio allo smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata;
- B) Mortalità derivante dall'allevamento intensivo (suinetti, conigli, pollame, selvaggina):
- l'allevatore deve dotarsi di apposito frigorifero congelatore nel quale riporre giornalmente i morti dentro a sacchi di carta;
 - a scadenza programmata, o comunque in caso di bisogno, l'allevatore richiede il certificato veterinario per l'invio allo smaltimento;
- C) Mortalità anomala di avicunicoli durante il trasporto verso il macello:
- trasporto a cura dell'imprenditore al centro di raccolta indicato dall'ASL con mezzo autorizzato e certificazione veterinaria.
- D) Scarti e sottoprodotti della macellazione:
- vengono raccolti presso i macelli o i dettaglianti con oneri a carico degli imprenditori.
5. Le carcasse degli animali, se rinvenute in suolo pubblico, devono, previo sopralluogo effettuato dal competente Servizio Veterinario, essere avviate allo smaltimento (incenerimento diretto o previa trasformazione).
6. Il trasporto deve avvenire tramite ditte autorizzate e con veicoli e/o contenitori autorizzati e identificati.
7. L'obbligo dello smaltimento ed il relativo costo sono a carico del produttore del rifiuto, se identificato, o a carico del Comune per i materiali rinvenuti nel territorio di competenza.
8. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CAPO VII - Detenzione di animali

Art. 70 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:
- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
2. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario mentre per quanto riguarda gli aspetti igienico/sanitari il riferimento è il Servizio Igiene Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS.
3. È consentita la macellazione degli animali di bassa corte, nel numero massimo di ventiquattro capi destinati all'esclusivo consumo familiare.
4. La macellazione degli animali allevati per il consumo familiare privato della specie bovina, bufalina, equina, suina, ovina, caprina deve eseguirsi nei macelli autorizzati.
5. In deroga alle disposizioni del precedente comma 4) e limitatamente alla specie suina, nel periodo invernale, compreso tra novembre e febbraio, è consentita la macellazione di quattro suini per nucleo familiare. In tali casi, i proprietari degli animali allevati devono inoltrare richiesta di visita al servizio veterinario di igiene degli alimenti della azienda unità socio-sanitaria locale.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 71 – Animali ad uso amatoriale e da cortile

1. Coloro che detengono animali ad uso amatoriale e da cortile sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi.

2. In particolare:

- assicurare le cure e le vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle leggi sanitarie vigenti fondamentali per le normali profilassi;
- rispettare le norme per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- provvedere con la dovuta frequenza ad asportare dal terreno le deiezioni degli animali;
- contenere i disturbi che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CAPO VIII - Malattie delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura

ART. 72 - Difesa contro le malattie delle piante - denuncia obbligatoria

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti e altri animali nocivi all'agricoltura, il Responsabile del Servizio Ecologia, tramite il Servizio Fitopatologico della Provincia e l'Unità Periferica Regionale per i servizi fitosanitari e/o tramite professionisti abilitati per i servizi fitosanitari, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti;

b) salve le disposizioni di legge, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale ed alle competenti autorità provinciali, regionali e statali la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio;

d) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere distrutti entro il 31 marzo;

e) al fine di evitare la propagazione di piante infestanti quali: la sorghetta, l'abutilon e altre, è fatto obbligo di tagliare periodicamente le fasce incolte, relative a corsi d'acqua, canalette, strade e altri terreni.

2. Gli Enti pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberati, siepi, frutteti, vigneti, alberi da frutto in giardini, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti, oltre alla buona norma di conservazione, manutenzione e decoro degli stessi, al rispetto anche delle eventuali forme di difesa e di lotta obbligatoria contro alcuni parassiti delle piante e agli eventuali trattamenti ed interventi annualmente previsti dal Comune contro la "processionaria del pino" (Traumatocampa) e il "bruco americano" (Hyphantria Cunea).

3. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 73 - Vendita ambulante di piante e sementi

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.
2. E' concessa, previa autorizzazione, la vendita e il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e di sementi, durante i mercati, le fiere e altre manifestazioni similari.
3. I titolari di licenza potranno vendere e commercializzare solo materiali esenti da malattie; in ogni caso le piante in vendita devono essere certificate e le sementi dotate di cartellino ufficiale.
4. E' vietato, altresì, trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente.
5. La recidività alla violazione, comporta la revoca, da parte del Responsabile del Servizio, della licenza di vendita in tutto il territorio comunale nonché la trasmissione di atti alla Procura della Repubblica se sussistono i casi di rilevanza penale.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 74 – Uso di presidi sanitari.

1. L'esecuzione di trattamenti con presidi sanitari (antiparassitari, diserbanti, ecc.), con indicato nella confezione il pericolo di morte (classi tossicologiche: MOLTO TOSSICO T+, TOSSICO T) o l'indicazione della Croce di S. Andrea ~ (classi tossicologiche: NOCIVI Xn) nelle colture agrarie, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui. È vietato l'uso di diserbanti contenenti glifosati.
2. Il personale del Servizio di Polizia Locale o il competente Responsabile del Servizio preposto devono accertare se l'operatore è munito di patentino.
3. Il titolare di patentino è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei prodotti in uso.
4. Per gli interventi in ambito domestico (orti, giardini, e frutteti di piccole dimensioni) è consigliato l'utilizzo di antiparassitari naturali od appartenenti alla classe tossicologica NON CLASSIFICATI (ex/Wa classe).
Si dovrà pertanto:
 - a. eseguire i trattamenti con attrezzature idonee e tarate in maniera corretta, al fine di non arrecare danni all'ambiente ed a terzi;
 - b. operare in assenza di vento in modo da evitare che il prodotto subisca deriva;
 - c. lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
 - d. non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
 - e. preparare la giusta dose di prodotto da distribuire, al fine di evitare sprechi ed eccedenze non riutilizzabili;
 - f. non lavare direttamente in acque correnti i contenitori e le attrezzature utilizzate per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
 - g. non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
 - h. evitare perdite di liquidi dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere;
 - i. essere muniti di patentino se si usano presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi .
5. Le violazioni per i punti d), f), g), h) ed i) comportano anche responsabilità penali; gli atti di accertamento dell'illecito dovranno essere inviati alla competente Procura della Repubblica.
6. Verrà infine accertato se la violazione ha provocato danno ambientale. In caso affermativo, la quantificazione del danno e l'Ordinanza di risanamento saranno a carico del trasgressore. Nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procederà direttamente alla eliminazione delle cause del danno, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario.

7. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CAPO IX - Rispetto dell'ambiente, della sicurezza e della tranquillità altrui

ART. 75 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione.

1. Colture agrarie e allevamenti

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengano più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

I terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o i Responsabili del Servizio Comunale competente provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali a trasmettere gli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza comunale e, se ancora operativamente possibile, al risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore.

Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato.

2. Contenimento del degrado ambientale e gestione aree esterne.

I proprietari di terreni in zone rurali temporaneamente non utilizzati, devono provvedere alle ordinarie azioni di manutenzione (sfalcio dell'erba, lotta alle malerbe, taglio degli arbusti spontanei, lotta agli insetti ed animali molesti) provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre, al fine di evitare il degrado ambientale generale, il degrado del paesaggio e la diffusione di insetti, topi ed altri animali opportunistici.

I frontisti (proprietari e/o conduttori) dovranno garantire la pulizia e/o sfalcio delle proprie aree adiacenti a marciapiedi e a piste ciclopedonali.

Nelle lottizzazioni urbane e durante l'esecuzione di lavori per la costruzione di immobili è vietato mantenere situazioni di abbandono che ledano il decoro e la corretta funzione del territorio.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o il Responsabile del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali a trasmettere gli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato.

3. Accensione di fuochi - Bruciate di stoppie, erbe e simili

E' consentita l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui vegetali agricoli, tenendo presente che, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni atte ad evitare danni o disturbi.

L'accensione di fuochi è vietata:

- in luoghi abitati;
- nelle immediate vicinanze dei luoghi abitati (a non meno di ml. 100 dalle abitazioni);

- lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali);
- lungo le ferrovie;
- a una distanza inferiore di 100 metri da strade e ferrovie;
- lungo i corsi d'acqua;
- a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate e siepi;
- in zone soggette a vincolo idrogeologico e in terreni forestali e a distanza inferiore a 100 metri da essi.

Nel periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre è vietato bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili direttamente in campo.

Nell'accensione di fuochi per pratiche agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, ossia nel bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili bisogna attenersi alle disposizioni vigenti e comunque sempre senza arrecare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali.

In particolare:

- le stoppie o altri residui possono essere bruciati a distanza superiore a 100 metri da aree boscate, in assenza di vento e dopo aver sufficientemente isolato il terreno con viali taglia fuoco o altri sistemi efficaci;
- i fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti oppure, diversamente, i materiali da bruciare vanno riuniti in cumuli.

E' vietato a chiunque di bruciare rifiuti.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o il Responsabile del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza comunale, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato.

4. Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Sono fatti salvi il rispetto delle norme riguardanti il presente Capoverso, contenute in altra normativa nazionale o regionale sempre in materia di emissioni in atmosfera o in altri Regolamenti Comunali.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o il Responsabile del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni penalmente rilevanti alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, si provvederà all'emissione di ordinanza. Qualora il responsabile della violazione non adempia all'ordinanza, oltre alla trasmissione degli atti alla procura della Repubblica, l'Amministrazione Comunale può procedere, sentita la A.S.L. competente, ai successivi provvedimenti fra i quali anche la richiesta di chiusura temporanea dell'attività.

5. Avvelenamenti e trappole - Uso di esche avvelenate.

Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o

nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietati altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati, nonché i medici veterinari che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento, devono segnalare il fatto al Responsabile del Servizio Ecologia il quale a seguito di tale segnalazione, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.

La lotta agli animali nocivi con l'uso di esche avvelenate, in luoghi accessibili alla popolazione o agli animali, può essere effettuato solo da ditte specializzate che dovranno seguire la normativa vigente a loro imposta.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate per roditori in aree non recintate, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale, di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola a loro inaccessibile e di sistemare – almeno 5 giorni lavorativi prima del trattamento - e mantenere, lungo i confini dell'area trattata e per il periodo presumibile di efficacia di tali sostanze, avvisi recanti ben visibile la scritta "terreno sottoposto a trattamento....." o simile. La tabella dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o il Responsabile del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni penalmente rilevanti alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;

- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;

- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza comunale, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato.

6. Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti ed animali molesti e/o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

7. Vespe, calabroni, api ed altri imenotteri aculeati

I Vigili del fuoco garantiscono a titolo gratuito gli interventi in ambito pubblico e privato solamente nelle situazioni critiche quali:

- impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami di insetti;
- impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili;
- situazioni di crisi per gruppi sociali;
- dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;
- accesso ai siti molto difficoltoso o rischioso;
- richiesta motivata da parte dei Servizi localmente preposti alla disinfestazione.

Gli interventi di disinfestazione (con l'esclusione delle api) che non rientrino nella casistica di cui sopra possono essere effettuate da ditte private con spese a carico del richiedente.

Il Comune garantisce gli interventi di disinfestazione e rimozione di nidi di vespe, calabroni, ed imenotteri aculeati in genere nelle aree e strade ad uso pubblico e nei fabbricati di pertinenza comunale.

8. Api e insetti impollinatori

È vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori, durante la fase della fioritura delle colture legnose, erbacee

e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta.

Nel periodo immediatamente precedente e successivo alla fioritura ogni trattamento potenzialmente dannoso per le api e agli altri insetti impollinatori deve essere comunque eseguito solo nelle ore serali o prima dell'alba.

Per evitare possibili danni alle api e ad altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, nei frutteti e nei vigneti, è obbligatorio l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Si osservano le disposizioni vigenti relativamente alle distanze minime per gli apiari.

9. Pipistrelli

Il Comune si impegna ad incentivare il ritorno della popolazione dei chiroterti quale animale autoctono e la protezione dei loro siti di nidificazione e svernamento in quanto predatori naturali che possono efficacemente contrastare la diffusione di zanzare e moscerini in quanto capaci di cibarsi di oltre duemila insetti per notte.

10. Rondini

Il Comune si impegna a proteggere i nidi di Rondine e di Balestruccio, vietandone a chiunque la distruzione.

In caso di restauri o ristrutturazioni è permessa la rimozione in deroga dei nidi ma solo al di fuori del periodo di nidificazione, che va dal 15 marzo al 15 settembre, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Ecologia.

11. Utilizzazione di inerti – materiali di scavo

I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie devono essere considerati rifiuti e come tali non possono essere impiegati in azienda per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali ed interpoderali. Il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

Il materiale di risulta da attività agronomiche non può essere reimpiegato per la sistemazione del fondo di strade poderali ed interpoderali.

La materia è regolamentata dalla normativa comunitaria e nazionale riguardanti i rifiuti, ivi comprese le violazioni e le sanzioni.

12. Atti vietati sulle strade

Su qualsiasi tipo di strada è vietato:

- il percorso con trattori cingolate senza protezione e che arrechino danni al fondo stradale;
- imbrattare il fondo stradale con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- gettare lungo i cigli o nei fossi fiancheggianti i cigli delle strade materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali;
- il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale che possa danneggiare la sede stradale;
- il percorso di veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

I proprietari di terreni fronte strada devono predisporre sistemazioni idraulico agrarie per evitare il deflusso di acque meteoriche sul fondo stradale.

I proprietari di terreni in pendenza in fronte strada devono predisporre sistemazioni agrarie al fine di evitare frane e caduta di materiale vario sul fondo stradale.

Sono fatte salve le norme in materia di tutela della viabilità.

Relativamente alle procedure amministrative e alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o il Responsabile del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni penalmente rilevanti alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;

- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di idonea ordinanza di ripristino dei luoghi ante intervento abusivo. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi, addebitando i costi dell'intervento all'interessato.

13. Messa a dimora di siepi

La messa a dimora di nuove siepi di recinzione di abitazioni, di siepi ripariali e di altri tipi di siepi, sia in ambiente rurale che urbano, deve prevedere l'impiego di specie autoctone (indicate nell'elenco dalla Regione Veneto, o dal PRG).

Per quanto riguarda la normativa in materia di distanza dai confini, si farà riferimento alle norme di cui al Codice Civile, al Codice della Strada e al PRG e così pure per quanto attiene alle relative sanzioni per violazioni.

14. Tutela della flora e raccolta dei funghi

Si considerano protette tutte le specie spontanee di muschi, di licheni, di erbe protette, e di arbusti in tutto il territorio sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi delle leggi vigenti.

La raccolta dei funghi è consentita e disciplinata dalla normativa regionale.

Il Servizio di Polizia Municipale o il Responsabile del Servizio competente, dovranno effettuare il primo accertamento e stabilire, di volta in volta, se la violazione possa essere istruita e sanzionata direttamente dal Comune, o se debba essere segnalata ad altri Enti.

15. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti comportano anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO III – Sanzioni amministrative

Art. 76 - Sanzioni amministrative

1. Salvo che sia prevista l'applicazione di diversa sanzione, la violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dal presente regolamento comporta, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e delle altre disposizioni di legge.

2. Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Quando le norme del presente titolo dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente; altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento.

L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 77 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative previste nei singoli articoli del presente Regolamento.

3. Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

4. Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con la relativa procedura in essa stabilita.

ART. 78 - Omessa ottemperanza di provvedimenti

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze comunali, è punito con la sanzione da € 25,00 a € 500,00.
2. Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 650 del Codice Penale o di altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali,

Art. 79 - Sequestro e custodia di beni

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, o presso altro depositario.
4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

Art. 80 - Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fatto illecito;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione avrà una durata massima di 30 giorni.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 81 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Si intendono abrogati il:
 - "Regolamento di Polizia Urbana", adottato dal Podestà in data 29 luglio 1932;
 - "Regolamento comunale di Polizia Rurale", approvato con deliberazione di C.C. n° 74 del 27.12.2010;
 - "Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nel territorio comunale designato zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola", approvato con deliberazione di C.C. n° 9 del 20.01.2010.
3. Il presente regolamento abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il Regolamento stesso.